



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 7625 DEL 31/08/2020

OGGETTO: Art.12 del D. Lgs.152/2006 e art. 9 l.r. 12/2010 – Comune di Avigliano Umbro - Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS – VARIANTE PARZIALE AL PRG PARTE STRUTTURALE E OPERATIVA.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Vista la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 233 del 13 marzo 2018 “Adempimenti ai sensi della L.R. n. 12 del 16/02/2010 - Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica – Nuova modulistica”.

Vista la nota n° 0076581 del 29/04/2020 del Comune di Avigliano Umbro, con la quale è stata trasmessa l'istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, sulla proposta di Variante Parziale al PRG Parte Strutturale e Parte Operativa.

Visto che con la stessa nota è stato chiesto al Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, quale “Autorità competente”, di espletare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS in ottemperanza dell'art. 9 della l.r. 12/2010.

Visto che, con nota n. 0083324 del 13/05/2020, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, ha comunicato che il Link indicato per la consultazione della documentazione non risultava accessibile a fronte dei numerosi tentativi tecnici effettuati. Visto che il problema tecnico segnalato è stato risolto.

Visto che, con nota n. 0085669 del 18/05/2020, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, ha richiesto i pareri di competenza a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre a VAS, la Proposta di Variante Parziale al PRG Parte Strutturale e Parte Operativa del Comune di Avigliano Umbro, e convocando con la stessa nota, per il giorno 26/05/2020, apposita Video-Conferenza istruttoria. Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli.
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria.
- Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti.
- Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche.
- Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.
- Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio.
- Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico.

Altri Enti

Provincia di Terni

A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale.

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria.

A.U.R.I. Umbria

Azienda U.S.L. n. 2.

AFOR - Agenzia Forestale Regionale.

Visto che, con nota n. 0091888 del 28/05/2020, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, ha Trasmesso il verbale della Video Conferenza.

Vista la nota n° 0108931 del 25/06/2020 del Comune di Avigliano Umbro, con la quale è stata trasmessa la documentazione richiesta in sede di verbale dalla Dott.ssa Possenti.

Visto che, con nota n. 0111722 del 30/06/2020, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, ha Trasmesso detta documentazione al Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica - venatoria.

Visti i seguenti pareri pervenuti:

AURI Umbria. Parere prot. n. 0090122 del 26/05/2020 con il quale si comunica che, “*La presente comunicazione quale riscontro alla PEC della Regione Umbria prot. n. 85669 del 18/04/2020, acquisita al prot. n. 4192 del 18/05/2020, relativa a quanto in oggetto.*”

Il servizio idrico integrato si occupa di implementazioni infrastrutturali quali opere di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue per usi esclusivamente civili, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 141, c. 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 157 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Regolamento approvato con Delibera n. 9 del 28/05/2010 dall'Assemblea dei Sindaci dell'ex ATI 4 Umbria oggi Sub Ambito 4 dell'AURI, gli Enti Locali hanno la facoltà di realizzare le opere necessarie

per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione alle scelte urbanistiche effettuate, previo parere di compatibilità con il Piano di Ambito e a seguito di convenzione con il soggetto Gestore del servizio medesimo al quale le opere, una volta realizzate, vengono affidate in concessione.

Si evidenzia infine che, l'incremento infrastrutturale programmato per il biennio 2018-2019, per il Sub Ambito 4 dell'AURI, denominato Programma degli Interventi, è stato definito ed approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'AURI, con Delibera n. 11 del 27/07/2018.

Ciò premesso si trasmette in allegato l'esito delle verifiche della SII scpa, gestore del servizio idrico integrato, acquisito al prot. AURI prot. n. 4335 del 25/05/2020, alla cui lettura si rimanda per i dettagli del caso”.

ALLEGATO Parere SII.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente Società in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato:

Preso atto della Vs. comunicazione del 19/05/2020 rif. prot. 4208/20

Vista la nota della Regione Umbria con la quale comunica la data della Conferenza dei Servizi per giorno 26/05/2020 per la valutazione VAS alla Variante generale al PRG parte Strutturale ed operativa di alcune località nel Comune di Avigliano Umbro;

Esaminata dai Soci gestori la procedura di verifica assoggettabilità a VAS alla Variante al PRG Parte Strutturale e Operativa del Comune di Avigliano Umbro;

Visto il Regolamento ATI 4 approvato assemblea dei Sindaci delibera n. 9 del 28/05/2010, secondo cui gli Enti Locali hanno la facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione alle scelte urbanistiche, previo parere di compatibilità con il Piano di Ambito e a seguito di convenzione con gestore del servizio.

Preso atto che l'incremento infrastrutturale programmato per il biennio 2019/2020 per il Sub Ambito 4 dell'AURI, denominato Programma degli Interventi, è stato definito ed approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'AURI con Delibera n° 11 del 27/07/2018;

il seguente parere preliminare favorevole con le seguenti precisazioni:

Le varianti al PRG del Comune di Avigliano Umbro riguardano alcune modifiche delle perimetrazioni di zona e alcune trasformazioni della destinazione urbanistica da zona residenziale di completamento a verde privato e viceversa, che nel complesso non determinano aumento della capacità edificatoria complessiva anzi nel bilancio complessivo si registra una diminuzione della capacità edificatoria. A queste varianti che sono la gran parte si sono aggiunte alcuni cambi destinazione d'uso di zone produttive e di aree di interesse generale che hanno determinato un leggero aumento della capacità edificatoria. A titolo di esempio non esaustivo si evidenziano parti di territorio, ricomprese nella variante al PRG, in cui sicuramente non vi sono problematiche in merito sia all'utilizzo di nostre reti fognarie per la evacuazione dei reflui civili, che per quelle idriche per l'alimentazione dell'acqua potabile, in particolare le schede descrittive n. 17 foglio 46 part. 110, n. 21 foglio 25 part. 256, n. 32 foglio 24 part. 233, aree che consentono l'allaccio essendo l'area in edificazione entro i 200 metri lineari dalle ns. reti. Altre schede sono all'interno di aree urbanizzate e pertanto, ad oggi, non si ravvisano criticità particolari in merito alla evacuazione dei reflui e/o allaccio della rete idrica. Infine, alcune parti di territorio, per distanza dalla fognatura e della rete idrica e per le condizioni orografiche del terreno, non consentono ad oggi una valutazione definitiva da parte della scrivente Società.

E' quindi evidente che tali varianti al PRG, sottoposte a VAS, definiscono le potenzialità delle urbanizzazioni che avranno l'esigenza di ulteriori riscontri e approfondimenti in relazione alla necessità effettiva di utilizzazione delle infrastrutture a rete in gestione alla Scrivente.

Inoltre, si evidenzia per quanto riguarda la depurazione le variazioni di carico generato che andranno ad immettersi con refluo fognario (solo acque nere) sull'impianto di depurazione denominato "Scarseto" possono essere autorizzate, mentre per tutte le altre località è necessario che le variazioni di destinazione non aumentino il carico generato in quanto recapitano i reflui su impianti piccoli (fosse biologiche) al limite della loro capacità e quindi con problemi strutturali.

Pertanto, qualora si dovessero verificare in fase di progettazione esecutiva eventuali opere di adeguamento funzionale degli impianti e/o di spostamento tracciati per interferenze (rete

fognaria acque nere – rete idrica e impianti di depurazione) in gestione alla Sii, gli stessi dovranno essere espletati e realizzati come previsto nel Regolamento ATI 4 (ora AURI) approvato assemblea dei Sindaci delibera n. 9 del 28/05/2010, secondo cui gli Enti Locali hanno la facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione alle scelte urbanistiche, previo parere di compatibilità con il Piano di Ambito e a seguito di convenzione con gestore del servizio”.

ARPA Umbria. Parere prot. n. 0095686 del 05/06/2020 con il quale si comunica che, “Nell’ambito del procedimento in oggetto, in base alla documentazione presentata la scrivente ARPA Umbria, per le materie ambientali di propria competenza e per la tipologia di intervento sottoposto a verifica, ritiene che non sia necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica le azioni previste in quanto gli impatti ambientali stimabili non appaiono significativi. Si coglie tuttavia l’occasione per sollecitare una riflessione sulla opportunità di promuovere congiuntamente all’Autorità Competente ed il Comune precedente la definizione di un Piano di Monitoraggio Ambientale VAS estremamente semplificato del PRG oggetto di verifica al fine di allineare l’esperienza locale con quanto in atto in altre realtà comunali regionali. A tal proposito l’agenzia anticipa la propria disponibilità per valutare e definire un set minimo di indicatori ambientali da inserire nel PMA da definire”.

SERVIZIO: Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo. Parere prot. n.0097651 del 09/06/2020 con il quale si comunica che, “Con riferimento all’istanza inviata con la nota di cui all’oggetto e alla documentazione fornita dal proponente, sulla base dell’istruttoria fatta dal servizio, si ritiene che il progetto possa essere escluso dalla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica”.

Provincia di Terni. Parere prot. n. 0099230 del 11/06/2020 con il quale si comunica che, “Con riferimento alla richiesta di parere in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui in oggetto, pervenuta dalla Regione Umbria in data 18.05.2020 ns. prot. n. 5436; presa visione della relativa documentazione consultabile all’indirizzo web:

http://www.comune.aviglianoumbro.tr.it/c055033/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/id_testo/76, dalla quale si evince che la variante riguarda interventi dislocati su varie zone del territorio comunale (territorio ricadente nel suo complesso nelle Unità di Paesaggio 2Cf, 2Cg, 2Ch e 2Ci); per quanto di competenza relativamente alle Unità di Paesaggio del PTCP, l’indirizzo prevalente è il mantenimento delle forme insediative storiche e l’incentivazione al riuso di edifici esistenti. Per eventuali nuovi interventi edilizi, ristrutturazioni o recuperi, si raccomanda l’impiego delle tecniche di bio-architettura. Nella previsione di aree verdi e per eventuali recuperi ambientali attenersi alle indicazioni contenute al punto 5 delle corrispondenti schede normative delle Unità di Paesaggio interessate”.

SERVIZIO Urbanistica, Riqualificazione urbana e politiche della casa, tutela del paesaggio - Paesaggistica Parere prot. n. 0101477 del 15/06/2020 con il quale si comunica che, “Con nota PEC prot.n. 0085669 del 18/06/2020, è stata convocata per il giorno 26 maggio 2020 apposita Conferenza istruttoria, da svolgersi con le modalità procedurali fissate dalla D.G.R. 233/2018, relativamente alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS della variante in oggetto, il fine è quello di assumere decisioni in merito alla necessità o meno di sottoporre a VAS la variante del Piano in oggetto. Con stessa nota è stato comunicato che la documentazione pubblicata ai fini istruttori è consultabile al seguente link:

http://www.comune.aviglianoumbro.tr.it/c055033/zf/index.php/serviziaggiuntivi/index/index/id_testo/76

Dopo aver consultato la documentazione indicata per la consultazione si evince che la variante è parziale e riguarda la parte strutturale e parte operativa del Piano regolatore vigente ed è ai sensi dell’art. 32 della L.R. 28 gennaio 2015 n. 1. La variante nasce dalla necessità di far fronte ad alcune richieste avanzate da cittadini che si possono sintetizzare in:

a) trasformazione della destinazione urbanistica di aree residenziali (zone B di completamento e zone C di espansione corrispondenti a macrozone 2 e 3 nella parte strutturale) in zone inedificabili (zone E2 agricole o zone V3 di verde privato corrispondenti a macrozone 6 nella parte strutturale);

b) trasformazione della destinazione urbanistica di aree libere (zone E2 agricole o zone V3 di verde privato corrispondenti a macrozone 6 nella parte strutturale) in zone edificabili di tipo

residenziale (zone B di completamento e C di trasformazione corrispondenti a macrozona 2 e 3 nella parte strutturale);

c) varianti alle destinazioni d'uso di zone o insediamenti di tipo produttivo (zone D5 corrispondenti a macrozona 4 nella parte strutturale) in particolare nella macroarea produttiva della Rena (Tav. 1bis) con trasformazione in parte in zona residenziale (C2 e macrozona 3 PRG PS) e parte in zona di interesse generale (F1 e macrozona 5 PRG PS) comunque compatibili con l'impostazione del piano;

d) l'eliminazione della Variante al centro abitato con trasformazione delle aree attualmente destinate a viabilità e zona E2 in aree libere ovvero destinate a zona agricola E3;

e) Variante al PRG pS e pO per l'adeguamento del perimetro dei siti natura 2000 ai piani gestione regionali dalle Zone Speciali di Conservazione dei Monti Amerini ZSC IT 5220008 e dei boschi di Farnetta e della Foresta Fossile di Dunarobba ZSC IT 5220012.

A tale scopo si rende necessario modificare alcune tavole del PRG parte operativa:

Tav. n. 1.0 vincoli sovraordinati e ambiti territoriali in scala 1/10000;

Tav. n. 2.1 Avigliano (Centro abitato): zonazione, in scala 1/200;

Tav. n. 2.3 Sismano: zonazione, in scala 1/2000;

la Tav. n. 2.4 Santa Restituta: zonazione, in scala 1/2000.

La variante riguarda alcune modifiche delle zonizzazioni e alcune trasformazioni della destinazione urbanistica da zona residenziale di completamento a verde privato e viceversa, e nel bilancio complessivo si registra una diminuzione della capacità edificatoria. A queste varianti che sono la gran parte, si sono aggiunti alcuni cambi destinazione d'uso di zone produttive e di aree di interesse generale che hanno determinato un leggero aumento della capacità edificatoria comunque largamente entro i massimi previsti dalla normativa. Dal punto di vista del consumo di suolo dalla documentazione presentata viene dichiarato che complessivamente: con la presente variante' si determina una riduzione del consumo di suolo pari a - 105.896 mq (circa 10,5 Ha) rispetto al PRG parte strutturale vigente'. Da un punto di vista paesaggistico si precisa che le aree oggetto di variante, come dichiarato a pagina 14 del E_ Rapporto Ambientale Preliminare, non interferisce con i vincoli paesaggisti e culturali del comune di Avigliano Umbro. Nel Quadro conoscitivo del Piano Paesaggistico Regionale, l'area oggetto di variante ricade nel paesaggio Regionale a dominante fisico naturalistica denominato 9.FN Amerino. Precisamente i Comuni interessati dalla struttura identitaria 9_FN_2- Monte Croce di Serra, Montecchio, Tenaglie palazzo Ancajani, Guardea il Castello di Poggio sono: Montecchio, Baschi e Avigliano Umbro.

<http://www.umbriageo.regione.umbria.it/statistiche/tabellaOsservazioniPPR.aspx?id=92>

E' importante che negli interventi connessi al recupero e alla riqualificazione degli insediamenti rurali diffusi, ivi compresi gli annessi rurali e gli edifici tipici, si garantisca il mantenimento dei caratteri tipologici ed edilizi esistenti ai sensi della DGR n. 420 del 19 marzo 2007, adeguata ed integrata ai contenuti della l.r. 1/2015 con DGR 852 del 13 luglio 2015 (BUR n. 40 S.O. n. 1 del 12/8/2015). Occorre a tale scopo, promuovere l'offerta di ricettività turistica attraverso il riuso del patrimonio abitativo storico incentivando il recupero dei borghi da destinare ad una residenzialità stabile di ritorno e garantire la sostenibilità paesaggistica dei processi di mutamento in atto nei territori intorno ai centri abitati e le attività produttive e ricettive. Obiettivo primario dovrà essere negli interventi previsti di non compromettere, ma anzi favorire la conservazione e la gestione sostenibile dei pregiati boschi collinari e di versante montano e delle storiche coltivazioni dell'olivo e della vite. E' importante anche favorire il mantenimento delle pratiche agro-silvo-pastorali che presentano aspetti significativi di qualità paesaggistica e che contribuiscono alla permanenza dei rapporti tra assetti insediativi e colture dei suoli. Considerato il valore paesaggistico significativo dell'area sia da un punto di vista naturalistico, rurale e storico culturale, si raccomanda che negli interventi da effettuare vengano approfonditi studi sull'inserimento paesaggistico degli stessi.

https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/visualizza_asset.html_1705043404.html

SERVIZIO Urbanistica, Riqualificazione urbana e politiche della casa, tutela del paesaggio – Urbanistica. Parere prot. n. 0101477 del 15/06/2020 con il quale si comunica che, "Vista la nota acquisita con Pec prot. n. 85669 del 18.05.2020, con la quale il Servizio

Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, ha convocato la Conferenza istruttoria (in modalità videoconferenza), per la verifica di assoggettabilità a VAS, relativa alla proposta di Variante al PRG parte Strutturale e parte Operativa del Comune di Avigliano Umbro, per il giorno 26 Maggio 2020, per la verifica di assoggettabilità a VAS;

Premesso che

- *La Variante interessa tutto il territorio Comunale e le modifiche proposte, avanzate sia da soggetti privati sia dallo stesso ufficio urbanistica del Comune di Avigliano Umbro, riguardano zone residenziali, produttive, ed aree agricole;*

- *La Variante propone:*

- *la trasformazione della destinazione urbanistica di aree residenziali (zone B di completamento e zone C di espansione) e zone produttive (zone D) in zone inedificabili (zone E2 agricole o zone V3 di verde privato);*

- *la trasformazione della destinazione urbanistica di aree libere (zone E2 agricole o zone V3 di verde privato) in zone edificabili di tipo residenziale o produttivo;*

- *la eliminazione di alcune previsioni di viabilità presenti nel PRG vigente e mai attuate come la variante al centro abitato a sud del centro abitato del capoluogo comunale;*

- *presa d'atto del nuovo perimetro delle Zone Speciali di Conservazione dei Monti Amerini ZSC e dei boschi di Farnetta e della Foresta fossile di Dunarobba, approvate dai rispettivi Piani di gestione;*

- *alcune modifiche alle NTA del PRG parte Strutturale e parte Operativo;*

Rilevato che

- *In alcuni casi le varianti determinano delle modifiche alle macrozone previste dal PRG parte Strutturale;*

- *Non sono indicate specifiche motivazioni relative alle integrazioni/modifiche apportate alle norme tecniche, in particolare è stato aggiunto l'ambito di Colle Casalini – Via Amerina (Civitella) come area di notevole interesse pubblico;*

- *La documentazione esaminata in alcuni casi non consente una facile consultazione in quanto le aree oggetto di variante non risultano individuate negli stralci del PRG riportati (stato vigente e variante) e nelle schede descrittive alcune destinazioni non coincidono con la classificazione grafica;*

Presa visione di tutta la documentazione tecnica riferita alla Variante al PRG, consultabile al link di riferimento accessibile dalla nota di convocazione della conferenza istruttoria.

Per quanto di competenza di questa Sezione si rileva e si rappresenta quanto segue:

la Variante al PRG parte Strutturale in esame dovrà assicurare il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *il Comune dovrà specificare e dettagliare le procedure dell'art. 32, commi 3 e 4 di cui intende avvalersi; ad esempio qualora il Comune intenda ricondursi alle fattispecie di cui al comma 4, lett. a) ("varianti non superiori al dieci per cento in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione, purché non incrementative rispetto alle previsioni complessive del PRG medesimo, senza considerare nelle percentuali di cui sopra le trasformazioni prodotte a seguito della eliminazione di opere o edifici esistenti classificati come detrattori ambientali e paesaggistici") dovrà evidenziare le aree aggiunte e detratte in compensazione per ogni macroarea, ambito o insediamento esistente, tramite appositi elaborati cartografici e descrittivi, anche ai fini della verifica del rispetto del dimensionamento di piano in termini di capacità edificatoria e di consumo di suolo.*

- *Lo stesso vale per quanto previsto dall'art. 32, comma 4, lettera m) e lettera b).*

- *Le previsioni di insediamenti esistenti di completamento residenziali (zone B), dovranno essere verificate in conformità dell'art. 94 del R.R. 2/2015, ai sensi del quale sono tali "le parti del territorio totalmente o parzialmente insediate per almeno il settanta per cento in termini di utilizzo delle potenzialità edificatorie previste nel PRG". Pertanto quelle che non dovessero avere tali caratteristiche dovranno essere ricondotte alla destinazione previgente o in agricolo.*

- *Le nuove previsioni non in continuità con gli insediamenti esistenti dovranno essere stralciate in quanto in contrasto con quanto previsto dall'art. 95, comma 2, lett. a) della L.R. 1/2015 e, pertanto, dovranno essere ricondotte alla previgente destinazione;*

Nella documentazione grafica, che dovrà essere ricondotta alla specifica procedura di riferimento, dovranno essere individuate le aree oggetto di modifica, allo stato attuale e allo stato di Variante; le stesse dovranno essere individuate nella cartografia generale del PRG parte Strutturale (stato attuale e stato di Variante);

- Dovranno essere date specifiche motivazioni alle modifiche introdotte alle NTA.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria. Parere prot. n. 0102658 del 17/06/2020 con il quale si comunica che, "In riferimento alle note che si riscontrano a margine, pervenute in data 18/05/2020 e 28/05/2020, questo Ufficio,

VISTO il D.lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.;

VISTI la L. n. 241/1990 e s.m. e i., il D.lgs. 152/2006 e la L.R. 12/2010;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI il P.T.C.P. della Provincia di Terni ed il P.U.T. della Regione Umbria;

FACENDO SEGUITO alla Convocazione di Conferenza Istruttoria relativa all'oggetto per il giorno 26-05-2020, ed alla trasmissione del relativo Verbale e dei pareri resi nell'ambito dei lavori della stessa - Nota NS. Prot. N. 8439 del 01-06-2020;

ESAMINATA la documentazione relativa all'istanza e presa visione del Rapporto Ambientale Preliminare;

PRESO ATTO che la proposta Variante parziale al P.R.G. del Comune di Avigliano Umbro è oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto prevede le modifiche di alcune delle macrozone individuate nel PRG PS vigente.

In base al bilancio urbanistico di cui al Rapporto Ambientale Preliminare, le proposte avanzate in termini generali non producono incrementi rispetto alle previsioni del PRG né aumento del consumo di suolo, né sottodimensionamento degli standard.

In sintesi, le modifiche al PRG PO consistono in modifiche alla Tav. n. 1.0 - Vincoli sovraordinati (scala 1/10000) ed alla zonazione relativa alle Tavole (scala 1/2000) n. 2.1 - Avigliano Centro abitato, n. 2.2 - Dunarobba, n. 2.3 Sismano, n. 2.4 - Santa Restituta.

Le modifiche alla parte strutturale consistono, analogamente, in modifiche alle Tavole (scala 1/10000) n. 1 - Sistema ambientale e paesaggistico e n. 2 - Sistema antropico ed in un adeguamento degli elaborati delle NTA PRG PS e PO.

E' inoltre segnalata una variazione alle NTA del PRG, con aggiunta di un comma all'art. 53 in recepimento della deliberazione della Giunta regionale 420/2007, tesa a definire una normativa specifica per gli elementi di arredo del territorio agricolo come fontanili, edicole, maestà, piccole cappelle e manufatti accessori.

Ambito di tutela paesaggistica

CONSIDERATO

che nel territorio di Avigliano Umbro sono presenti tre Beni sottoposti a Tutela paesaggistica ex art. 136 c. 1 del D.lgs. n. 42/04:

- il Bene n. 105 – Dunarobba - vincolato con D.G.R. n. 8122 del 02/11/1988, ex Art. 136 c. 1 lett. a);

- il Bene n. 124 – Zone varie - vincolato con D.M. del 18/07/1994, ex Art. 136 c. 1 lett. c) e d);

- il Bene n. 141 – Zona nord, Colle Casalini – Via Amerina - vincolato con D.G.R. n. 295 del 21/03/2016, ex Art. 136 c. 1 lett. c) e d);

Vi sono inoltre numerose aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004, ex Art 142, c. 1 lett c) – aree di rispetto fasce fluviali, g) – territori coperti da foreste e da boschi ed h) - aree assegnate alle Università Agrarie e zone gravate da usi civici.

La Variante al PRG comprende n. 28 richieste, delle quali n. 25 avanzate da privati e n. 3 dal Comune di Avigliano Umbro:

A. delle n. 25 richieste da parte di privati, n. 17 interessano il territorio di Avigliano capoluogo, n. 1 la Frazione Dunarobba, n. 4 la Frazione Sismano e n. 3 la Frazione Santa Restituta: nessuna delle richieste risulta interessare aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

B. delle n. 3 proposte del Comune di Avigliano Umbro, n. 2 interessano il territorio di Avigliano capoluogo e n. 1 i Siti Natura 2000 per le Frazioni di Toscolano e Santa Restituta e di Avigliano e Dunarobba: delle proposte suddette, solo questa ultima interessa aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, ex Art 136 c. 1.

Con riferimento alle n. 25 proposte avanzate da cittadini, si evidenzia che n. 11 (a.1) riclassificano aree residenziali e produttive (Zone B, C e D) in zone inedificabili agricole o di verde privato (Zone E e V3), e le relative macrozone da 2, 3 e 4 a 6 nel PRG PS; n. 14 (a.2) riclassificano aree libere agricole o di verde privato (Zone E e V3) in zone edificabili di tipo residenziale o produttivo (Zone B, C e D), e le relative macrozone da 6 a 2, 3 e 4 nel PRG PS. In particolare la proposta di cui al punto a.1 prevede:

- n. 01, n. 02, n. 06 e n. 08 - “Varianti Avigliano”, rispettivamente nelle località Impianti sportivi, Strada Collepiccione e Pian dell’Ara le ultime due, modificano Zone B1 - residenziali di completamento (nel primo caso pari a mq 1500, ed in analogia alle proprietà limitrofe) in Zone V3 – verde privato, con modifica delle macrozone da 2 a 6;
- n. 03 - “Variante Avigliano”, Viale G. Matteotti, modifica un’ampia Zona C0 - residenziale di espansione, oggetto di lottizzazione approvata, in Zona V3 – verde privato e viabilità, con modifica della macrozona da 3 a 6. A correzione di un errore materiale nella stesura del PRG vigente, comportante cancellazione di un tratto di strada di piano e relativa viabilità di lottizzazione, ed inserimento, in sostituzione, di fascia C0 nel previsto comparto, si propone inoltre la modifica di tale fascia C0 in semplice zona V3 di verde privato;
- n. 04 - “Variante Avigliano” modifica un’area a ridosso della Zona Artigianale ‘Vocabolo Rena’, attualmente destinata in parte a viabilità e parcheggi e in parte a Zona agricola E3, interamente in Zona E3 - agricola, con modifica della macrozona da P e Viabilità a Zona E3. A correzione dell’erroneo inserimento, in area occupata precedentemente da strada di piano, di fascia C0 inglobata nel comparto previsto dal PRG, si propone inoltre di trasformare tale area C0 in semplice zona V3 di verde privato;
- n. 12 - “Variante Avigliano”, Podere Cruciano, modifica una Zona D5 – produttiva di tipo turistico ricettivo in Zona V3 – verde privato o E2 – agricola, con modifica della macrozona da 4 a 6, con contestuale variazione della Zona F1 - servizi in Zona D5 - produttiva di tipo turistico ricettivo, con significativa riduzione di tale Zona D5 rispetto alle previsioni attuali;
- n. 18 - “Variante Avigliano-Pian dell’Ara”, Via Ara Vecchia, modifica una Zona B1 – residenziale di completamento, posta a margine dell’ambito, in Zona E3 - agricola, con modifica della macrozona da 2 a Zona E e riduzione dell’ambito di Avigliano Umbro;
- n. 31 - “Variante Sismano”, in Località Cauccioli, modifica una vasta Zona C2 – residenziale di espansione, posta lungo il margine dell’ambito, in Zona E2 - agricola, con modifica della macrozona da 3 a 6 e riduzione dell’ambito della Frazione Sismano. L’area è peraltro limitrofa ad un’area individuata dal PRG PS come area in frana e vicina ad un’area boschiva sottoposta a tutela paesaggistica;
- n. 41 e n. 42 - “Varianti Santa Restituta”, entrambe in Località Campagna ed in prossimità delle Zone Speciali di Conservazione dei Monti Amerini (ZSC IT 5220008), oltre che alle aree sottoposte a tutela paesaggistica ex Art 136 c. 1 e 142 c. 1, modificano due Zone B1 - residenziale di completamento ma con caratteri di zone agricole in Zone V3 – verde privato, e le relative macrozone da 2 a 6.

Questo Ufficio condivide le previsioni di cui alle proposte nn. 01, 02, 06, 03, 04, 08, 12, 18, 31, 41 e 42, indipendentemente dall’assenza di vincolo paesaggistico, poiché comportano un aumento delle aree, a bassa densità edilizia, di verde privato ed agricole, con riduzione di superfici coperte, capacità edificatoria e previsioni di consumo di suolo. Con riferimento, in particolare, alla proposta n. 08 (ma anche alla 18 e alla 31), la previsione è auspicabile, poiché conserva all’area (posta al margine della zona B - residenziale di completamento ma anche della zona agricola) i caratteri attuali di ‘area tampone’ verso est; un analogo processo è auspicabile anche per le aree inedificate con caratteri agricoli a est e nord-ovest rispetto a quella in oggetto.

Relativamente alle suddette previsioni questo Ufficio formula dunque una **valutazione di massima favorevole**.

In particolare, la proposta di cui al punto a.2 prevede:

- n. 05, la n. 09 e la n. 17 – “Varianti Avigliano” - rispettivamente nelle località Impianti sportivi, Via Matteotti e Via del Poggio, modificano aree V3 – verde privato (significative le prime due) in Zone B1 – residenziali di completamento, come le aree limitrofe e adiacenti per la n. 05 e come per le aree prossime B1 di Pian dell’Ara per la n. 09, con modifica delle macrozone da 6

a 2. L'area di cui alla richiesta **n. 17**, su cui insiste già un fabbricato, è posta in continuità con la fascia edificata e urbanizzata esistente lungo la strada;

- **n. 07, n. 10, n. 11 e n. 15** – “Varianti Avigliano” - rispettivamente nelle località Impianti sportivi, Podere Mannello, Via Matteotti e Via Ara Vecchia, riclassificano Zone E3 – agricole, esterne al perimetro dell'ambito e circondate da campi coltivati, rispettivamente in: Zona D5 – produttiva di tipo turistico-ricettivo e Zona D5 – produttiva di tipo agriturismo, con modifica da Zona agricola E3 a macrozona 4 (per la **n. 10**, al fine di incrementare l'attività di un agriturismo esistente ampliando i fabbricati esistenti e costruendone di nuovi per una superficie coperta di almeno mq 150); Zona B1 – residenziale di completamento, e Zona C2 – residenziale di espansione, in ambo i casi con modifica da Zona agricola E3 a macrozona 3;

- **n. 13** - “Variante Avigliano”, Via Matteotti, modifica un'area compresa tra fasce edificate ed urbanizzate, classificata in parte come B1 – residenziale di completamento ed in parte V3 – verde privato, interamente in Zona B1 – residenziale di completamento, con modifica da Zona 2 a macrozona 2;

- **n. 14** - “Variante Avigliano”, Via Sant'Egidio, modifica un'area sostanzialmente urbanizzata, classificata in parte come Viabilità ed in parte V3 – verde privato in V3 – verde privato rispettivamente e Viabilità, con modifica da Zona 2 a macrozona 6, all'interno del perimetro ed a margine dell'ambito;

- **n. 21** – “Variante Dunarobba”, Via Don Minzoni, modifica una Zona F1 – Servizi e attrezzature di quartiere e urbane in Zona B1 – residenziale di completamento, con modifica da macrozona 5 a 2. Si tratta di un'area verde prossima al nucleo storico della frazione ma posta a ridosso della strada lungo una fascia edificata ed urbanizzata;

- **n. 32** - “Variante Sismano”, in Località Palombara, modifica una Zona V3 – verde privato, all'interno ed a margine dell'ambito, lungo una fascia edificata ed urbanizzata, in Zona B1 - residenziale di completamento, con passaggio da macrozona 6 a 2;

- **n. 33** - “Variante Sismano”, in Località Colle Pero, riclassifica una Zona E3 – agricola, esterna ma a ridosso del perimetro d'ambito, in parte a Zona B1 - residenziale di completamento, in parte a Zona V3 – verde privato, con modifica da Zona agricola a macrozona 2;

- **n. 34** - “Variante Sismano”, in Località Valletieri, riclassifica una Zona E – agricola, esterna al perimetro d'ambito ed adiacente ad un'area produttiva D4 destinata all'allevamento, in Zona D5 – produttiva di tipo misto, ad uso socio-sanitario, per implementare la fattoria sociale esistente - comunità terapeutica riabilitativa, con modifica da Zona E a macrozona 4;

- **n. 43** - “Variante Santa Restituta”, in Località Preci La Cristalla, in prossimità delle ZSC IT 5220008 e della zona sottoposta a tutela paesaggistica con D.G.R. n. 295 del 21/03/2016, modifica una Zona D5 – produttiva di tipo turistico ricettivo in C1 - residenziale di espansione, per realizzare un edificio residenziale, con modifica della macrozona da 4 a 3.

Nel tener conto dell'assenza di vincolo paesaggistico sulle aree interessate, questo Ufficio osserva, comunque, che le relative previsioni appaiono indirizzate ad una trasformazione significativa del paesaggio con incremento delle possibilità edificatorie. Si ritengono dunque paesaggisticamente compatibili le proposte **nn. 05, 09, 13, 14, 17, 21 e 32**, relative ad aree interne ai perimetri degli ambiti urbani, mentre non si ritengono paesaggisticamente compatibili le proposte **nn. 07, 10, 11, 15, 33, 34 e 43** relative ad aree esterne agli ambiti urbani stessi e peraltro non in linea con le NTA del PRG PS, mirate alla salvaguardia dei valori esistenti sul territorio sia di tipo monumentale ed archeologico che storico-testimoniale e paesaggistico. Non si ritiene pertanto condivisibile il “sacrificio” di aree verdi con caratteri naturali prevalenti esterne al perimetro dell'ambito urbano (in particolare si vedano le richieste **n. 15 e n. 33**).

Relativamente all'area oggetto di richiesta **n. 34**, posta ai margini di un'area boschiva sottoposta a tutela paesaggistica, si rileva che l'equilibrio paesaggistico del contesto, già indebolito dall'allevamento intensivo esistente, rischia di essere compromesso dalla previsione proposta, il cui obiettivo è aumentare il numero dei posti letto attuali (**n. 10**) edificando ulteriori circa 5000 mc di volumi. Questo Ufficio ritiene che il raggiungimento di tale obiettivo possa attuarsi adottando il criterio di diffusione sul territorio d'ambito, in alternativa alla prevista concentrazione di superfici e volumi in un'unica area, potendo in tal modo ridurre il consumo di suolo con conseguente salvaguardia dei caratteri propri del paesaggio.

Con riferimento, infine, alla richiesta n. 43, in considerazione che l'area si colloca in un territorio agricolo, in prossimità alle ZSC dei Monti Amerini (ZSC IT 5220008) ed alla zona sottoposta a tutela paesaggistica (ex Art. 136 c. 1 lett. c) e d) del D.lgs. 42/2004, ed ex Art 142 del D.lgs. 42/04), non appare ragionevole la trasformazione della stessa in un'area C1 per costruire un edificio residenziale, potendo a tale scopo ipotizzare l'utilizzo degli indici dell'esistente destinazione urbanistica e/o recuperare/ampliare i volumi esistenti, nell'ottica di un adattamento delle esigenze private ai caratteri del territorio.

Conseguentemente, questo Ufficio formula una **valutazione di massima favorevole** rispetto alle proposte nn. 05, 09, 13, 14, 17, 21 e 32, che riguardano aree già sostanzialmente edificate ed urbanizzate, mentre formula una **valutazione di massima negativa** rispetto alle proposte nn. 07, 10, 11, 15, 33, 34 e 43, per le motivazioni sopra esposte.

Con riferimento alle n. 3 proposte di variante del Comune di Avigliano Umbro, si evidenzia che, in particolare la n. 101 "Variante Siti Natura 2000", che interessa aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, ex Art 136 comma 1, lett a) (Bene n. 105 – Dunarobba - vincolato con D.G.R. n. 8122 del 02/11/1988) e lett c) e d) (Bene n. 141 – Zona nord, Colle Casalini – Via Amerina - vincolato con D.G.R. n. 295 del 21/03/2016), costituisce una semplice presa d'atto e recepimento nella relativa tavola del PRG PS e PRG PO (Tav. n. 01 - Sistema ambientale e paesaggistico - scala 1/10000), della nuova perimetrazione, approvata dai rispettivi Piani di Gestione, delle Zone Speciali di Conservazione dei Monti Amerini (ZSC IT 5220008), interessante le Frazioni di Toscolano e Santa Restituta, e dei boschi di Farnetta e della Foresta Fossile di Dunarobba (ZSC IT 5220012), interessante Avigliano Capoluogo e la Frazione Dunarobba.

In merito, questo Ufficio non può che esprimere un **parere favorevole**, valutando la ripermetrazione finalizzata ad un'azione di tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici.

Le altre n. 2 proposte, interessanti aree non sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, in particolare la n. 100

- "Variante strada Avigliano" - modifica alcune previsioni di viabilità del PRG approvato, afferenti la Zona agricola, la macrozona 6, la Zona E3, con eliminazione delle varianti al centro abitato di Avigliano (a est e a sud); propone inoltre la modifica del perimetro dell'ambito a nord-est con riduzione della macroarea e trasformazione di Zone E2 (agricole periurbane) in zone agricole semplici E3.

In relazione alle previsioni sopra richiamate, questo Ufficio non può che esprimersi in termini positivi in quanto le stesse comporteranno, nel breve e medio termine una riduzione delle opere di trasformazione/edificazione/urbanizzazione, e nel lungo termine una riduzione delle previsioni di edificazione ed urbanizzazione con prevalente conservazione dei caratteri rurali e naturali delle aree interessate.

La proposta n. 102 – "Variante strada del Mannello", Vocabolo Pian dell'Ara, all'interno dell'ambito di Avigliano Umbro capoluogo, modifica le previsioni sulla viabilità presenti nel PRG approvato, con inserimento del tracciato realmente realizzato della Strada del Mannello quale presa d'atto del rilievo dello stato attuale, con conseguente modifica delle fasce di rispetto per il nuovo tracciato, adeguamento urbanistico di destinazione e perimetro dei terreni interessati e delle contigue Zone C e di verde privato nel PRG PO e delle macrozone 3, 6 ed E3 del PRG PS.

In merito, questo Ufficio, trattandosi del semplice recepimento dell'attuale stato dei luoghi, fatte salve le valutazioni relative a modifiche di destinazioni urbanistiche delle aree lungo la strada di nuova realizzazione (non approfondite nella relativa scheda), esprime una **valutazione favorevole**.

AMBITO DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Nel rilevare che le proposte di variante non interessano aree direttamente indiziate, allo stato attuale, sotto il profilo archeologico e/o paleontologico e non ricadono nella fascia di rispetto del tracciato dell'antica via Amerina, così come stabilita dall'art. 21 del PRG PS e Tav. 1 "Sistema ambientale e paesaggistico", né nella perimetrazione del vincolo paesaggistico Colle Casalini-via Amerina, si rammenta che le opere pubbliche o di pubblica utilità e le opere di urbanizzazione previste nei piani di lottizzazione e nei permessi di costruire convenzionati sono soggette alla disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, ed in particolare all'art. 25, relativo alla

procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico. In questi casi, dovrà, pertanto, essere prevista la trasmissione a questo Ufficio dei progetti delle opere in questione, corredati da adeguata documentazione grafica, con dettaglio delle quote di scavo, e della Relazione di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, redatta, a carico del Soggetto attuatore, secondo quanto stabilito dal citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Questo Ufficio, nell'evidenziare che le valutazioni formulate sono valutazioni di massima, nei limiti consentiti dalla mancanza di definizione del livello di piano, precisa peraltro che, ove tra gli interventi proposti fossero incluse aree vincolate paesaggisticamente, in tutto o in parte, non segnalate nelle relative schede e la cui presenza di vincolo sia sfuggita a questo Ufficio, rispetto alle stesse il parere di massima favorevole si intende condizionato ad una valutazione paesaggistica successiva.

In conclusione, per quanto attiene alle competenze di questo Ufficio e per il solo ambito di tutela paesaggistica, in considerazione dell'estensione dell'area d'intervento e del carattere diffuso della varianti oggetto della proposta, si ritiene opportuno che, nelle eventuali successive fasi pianificatorie e/o di valutazione sia approfondita la tematica ambientale/paesaggistica complessiva, con particolare riferimento ai possibili effetti sul paesaggio degli interventi e delle trasformazioni previste”.

SERVIZIO Foreste, Montagna, sistemi naturalistici e Faunistica - venatoria. Parere prot. n. 0143571 del 25/08/2020 con il quale si comunica che, “Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con prot.n. 85669-2020 e successive integrazioni pec prot.n.91888-2020 e n.111722-2020, per quanto attiene al D.P.R. 357/1997 s.m.e i., alla D.G.R.1274/2008 e s.m.e i. e alla L.R. 1-2015L.R. n.1/2015 si esprime quanto segue:

Scheda 1. Parere favorevole;

Scheda 2. Parere favorevole;

Scheda 3. Parere favorevole;

Scheda 4. Parere favorevole;

Scheda 5. Parere favorevole;

Scheda 6. Parere favorevole;

Scheda 7. Parere favorevole a condizione che vengano mantenuti e implementati i filari alberati (linee rosse Allegato 1) presenti lungo la strada adiacente al fabbricato e lungo la strada a nord del fabbricato, con specie arboree appartenenti all'allegato W del Regolamento Regionale 7/2002 di attuazione della L.R n.28/2001, e scelte in coerenza con le fitocenosi presenti;

Scheda 8. Parere favorevole;

Scheda 9. Parere favorevole a condizione che vengano mantenuti i corridoi di vegetazione lungo la strada e nella parte sud del fabbricato;

Scheda 10 Parere favorevole a condizione che venga mantenuta la vegetazione arborea presente con particolare attenzione alle specie tutelate dall'art.n.12 della L.R n.28/2001;

Scheda 11. Si evidenziano elevate criticità, poiché la previsione interessa aree classificate nell'ambito della RERU: Corridoi e Pietre di Guado: Connettività;

Scheda 12. Parere favorevole;

Scheda 13. Parere favorevole;

Scheda 14. Parere favorevole;

Scheda 15. Si evidenziano elevate criticità, poiché la previsione interessa in parte aree classificate nell'ambito della RERU: Corridoi e Pietre di Guado: Connettività;

Scheda 17. Parere favorevole a condizione che:

lungo la viabilità (linea gialla Allegato 1) venga realizzato un filare alberato con specie arboree appartenenti all'allegato W del Regolamento Regionale 7/2002 di attuazione della L.R n.28/2001;

Lungo i due lati (linea rossa Allegato 1) venga realizzata e mantenuta una fascia di vegetazione continua con un'ampiezza media di almeno 20 metri arborea ed arbustiva con la messa a dimora di specie autoctone secondo il sesto di impianto sotto riportato (Fig. 1);

Scheda 18. Parere favorevole;

Scheda 21. Si evidenziano elevate criticità, poiché la previsione interessa aree classificate nell'ambito della RERU: Corridoi e Pietre di Guado: Connettività, pertanto si propone di confermare l'attuale previsione di PRG PO vigente;

Scheda 31. Variante Sismano Parere favorevole;

Scheda 32. Parere favorevole a condizione che vengano mantenuti i corridoi di vegetazione presenti nell'area di variante;

Scheda 33. Si evidenziano elevate criticità, poiché la previsione interessa aree classificate nell'ambito della RERU: Corridoi e Pietre di Guado: Connettività;

Scheda 34. Si evidenziano elevate criticità, poiché la previsione interessa aree classificate nell'ambito della RERU: Unità Regionali di Connessione Ecologica: Connettività;

Scheda 41. Santa Restituta Parere favorevole;

Scheda 42. Santa Restituta Parere favorevole;


Scheda 43. Santa Restituta Parere favorevole;

Scheda 100. Parere favorevole;

Scheda 101. Parere favorevole alla presa d'atto nella tavola del PRG PS e PRG PO dei perimetri delle Zone Speciali di Conservazione dei Monti Amerini ZSC IT 5220008 e dei boschi di Farnetta e della Foresta Fossile di Dunarobba ZSC IT 5220012, approvati dai rispettivi Piani di Gestione con DGR n. 125 del 20/02/2013 e DGR n. 789 del 03/07/2012;

Scheda 102. Parere favorevole.

Schema fasce di vegetazione (Fig.1)



Per le fasce di vegetazione, la messa a dimora delle specie indicate dovrà prevedere uno schema a quinconce, nel quale sia prevista l'alternanza albero (A) arbusto (a), con distanza massima tra gli arbusti di 2 m sul lato corto e 4 m sul lato lungo, con gli individui arborei posti al centro del rettangolo formato dagli arbusti, così come sopra indicato, modulando le singole unità in relazione all'ampiezza della fascia di vegetazione da realizzare”.

Rilevato che:

- la Variante interessa tutto il territorio Comunale e le modifiche proposte, avanzate sia da soggetti privati sia dallo stesso ufficio urbanistica del Comune di Avigliano Umbro, riguardano zone residenziali, produttive, ed aree agricole;
- la Variante propone;
 - la trasformazione della destinazione urbanistica di aree residenziali (zone B di completamento e zone C di espansione) e zone produttive (zone D) in zone inedificabili (zone E2 agricole o zone V3 di verde privato);
 - la trasformazione della destinazione urbanistica di aree libere (zone E2 agricole o zone V3 di verde privato) in zone edificabili di tipo residenziale o produttivo;
 - la eliminazione di alcune previsioni di viabilità presenti nel PRG vigente e mai attuate come la variante al centro abitato a sud del centro abitato del capoluogo comunale;
 - presa d'atto del nuovo perimetro delle Zone Speciali di Conservazione dei Monti Amerini ZSC e dei boschi di Farnetta e della Foresta fossile di Dunarobba, approvate dai rispettivi Piani di gestione;
 - alcune modifiche alle NTA del PRG parte Strutturale e parte Operativo;
 - in alcuni casi le varianti determinano delle modifiche alle macrozone previste dal PRG parte Strutturale;
 - dal punto di vista del consumo di suolo dalla documentazione presentata viene dichiarato che complessivamente con la variante si determina una riduzione del consumo di suolo pari a - 105.896 mq (circa 10,5 Ha) rispetto al PRG parte strutturale vigente’.

Considerato che per tutto quanto rilevato, con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti è possibile evidenziare che, i previsti interventi possono comportano modificazioni dello stato dei luoghi per cui, pur non essendo necessario che la proposta di sia sottoposta a VAS, è tuttavia necessario, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dettare adeguate prescrizioni che indirizzino la successiva fase progettuale.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a VAS, la proposta di Variante parziale al PRG Parte Strutturale e Operativa
2. Nella successiva definizione progettuale dovranno tenute in considerazione le seguenti prescrizioni:

Aspetti idrici

qualora si dovessero verificare in fase di progettazione esecutiva esigenze per eventuali opere di adeguamento funzionale degli impianti e/o di spostamento tracciati per interferenze (rete fognaria acque nere – rete idrica e impianti di depurazione) in gestione alla Sii, gli stessi dovranno essere espletati e realizzati come previsto nel Regolamento ATI 4 (ora AURI) approvato assemblea dei Sindaci delibera n. 9 del 28/05/2010, secondo cui gli Enti Locali hanno la facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione alle scelte urbanistiche, previo parere di compatibilità con il Piano di Ambito e a seguito di convenzione con gestore del servizio.

Aspetti paesaggistici

Per eventuali nuovi interventi edilizi, ristrutturazioni o recuperi, si raccomanda l'impiego delle tecniche di bio-architettura. Nella previsione di aree verdi e per eventuali recuperi ambientali attenersi alle indicazioni contenute al punto 5 delle corrispondenti schede normative delle Unità di Paesaggio interessate.

E'importante che negli interventi connessi al recupero e alla riqualificazione degli insediamenti rurali diffusi, ivi compresi gli annessi rurali e gli edifici tipici, si garantisca il mantenimento dei caratteri tipologici ed edilizi esistenti ai sensi della DGR n. 420 del 19 marzo 2007, adeguata ed integrata ai contenuti della l.r. 1/2015 con DGR 852 del 13 luglio 2015 (BUR n. 40 S.O. n. 1 del 12/8/2015). Occorre a tale scopo, promuovere l'offerta di ricettività turistica attraverso il riuso del patrimonio abitativo storico incentivando il recupero dei borghi da destinare ad una residenzialità stabile di ritorno e garantire la sostenibilità paesaggistica dei processi di mutamento in atto nei territori intorno ai centri abitati e le attività produttive e ricettive. Obiettivo primario dovrà essere negli interventi previsti di non compromettere, ma anzi favorire la conservazione e la gestione sostenibile dei pregiati boschi collinari e di versante montano e delle storiche coltivazioni dell'olivo e della vite. E' importante anche favorire il mantenimento delle pratiche agro-silvo-pastorali che presentano aspetti significativi di qualità paesaggistica e che contribuiscono alla permanenza dei rapporti tra assetti insediativi e colture dei suoli.

In particolare: *“la Soprintendenza nel suo parere evidenzia criticità paesaggistiche per le proposte nn. 07, 10, 11, 15, 33, 34 e 43 che, pur non interessate da vincoli paesaggistici, sono relative ad aree esterne agli ambiti urbani stessi e considerate non in linea con le NTA del PRG PS, mirate alla salvaguardia dei valori esistenti sul territorio sia di tipo monumentale ed archeologico che storico-testimoniale e paesaggistico, per cui non ritiene condivisibile il “sacrificio” di aree verdi con caratteri naturali prevalenti esterne al perimetro dell'ambito urbano (in particolare si vedano le richieste n. 15 e n. 33). Relativamente all'area oggetto di richiesta n. 34, posta ai margini di un'area boschiva sottoposta a tutela paesaggistica, rileva che l'equilibrio paesaggistico del contesto, già indebolito dall'allevamento intensivo esistente, rischia di essere compromesso dalla previsione*

proposta, il cui obiettivo è aumentare il numero dei posti letto attuali (n. 10) edificando ulteriori circa 5000 mc di volumi. Quindi propone che il raggiungimento di tale obiettivo possa attuarsi adottando il criterio di diffusione sul territorio d'ambito, in alternativa alla prevista concentrazione di superfici e volumi in un'unica area, potendo in tal modo ridurre il consumo di suolo con conseguente salvaguardia dei caratteri propri del paesaggio.

Considerato il valore paesaggistico sia da un punto di vista naturalistico, rurale e storico culturale, in generale si raccomanda che tutti gli interventi da effettuare vengano approfonditi studi sull'inserimento paesaggistico degli stessi. Altresì, con particolare attenzione agli interventi segnalati dalla Soprintendenza, pur prendendo atto della attestazione resa che non interessano ambiti sottoposti a tutela paesaggistica, si chiede al Comune di verificarne attentamente l'inserimento paesaggistico e contestualmente il rispetto alla salvaguardia delle componenti naturalistiche, come meglio specificato nelle prescrizioni di seguito riportate per gli aspetti naturalistici. (https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/visualizza_asset.html_1705043404.html).

Aspetti archeologici

Nel rilevare che le proposte di variante non interessano aree direttamente indiziate, allo stato attuale, sotto il profilo archeologico e/o paleontologico e non ricadono nella fascia di rispetto del tracciato dell'antica via Amerina, così come stabilita dall'art. 21 del PRG PS e Tav. 1 "Sistema ambientale e paesaggistico", né nella perimetrazione del vincolo paesaggistico Colle Casalini-via Amerina, si rammenta che le opere pubbliche o di pubblica utilità e le opere di urbanizzazione previste nei piani di lottizzazione e nei permessi di costruire convenzionati sono soggette alla disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, ed in particolare all'art. 25, relativo alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico. In questi casi, dovrà, pertanto, essere prevista la trasmissione a questo Ufficio dei progetti delle opere in questione, corredati da adeguata documentazione grafica, con dettaglio delle quote di scavo, e della Relazione di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, redatta, a carico del Soggetto attuatore, secondo quanto stabilito dal citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Aspetti Urbanistici.

Il Comune dovrà specificare e dettagliare le procedure dell'art. 32, commi 3 e 4 di cui intende avvalersi; ad esempio qualora il Comune intenda ricondursi alle fattispecie di cui al comma 4, lett. a) ("varianti non superiori al dieci per cento in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione, purché non incrementative rispetto alle previsioni complessive del PRG medesimo, senza considerare nelle percentuali di cui sopra le trasformazioni prodotte a seguito della eliminazione di opere o edifici esistenti classificati come detrattori ambientali e paesaggistici") dovrà evidenziare le aree aggiunte e detratte in compensazione per ogni macroarea, ambito o insediamento esistente, tramite appositi elaborati cartografici e descrittivi, anche ai fini della verifica del rispetto del dimensionamento di piano in termini di capacità edificatoria e di consumo di suolo. Lo stesso vale per quanto previsto dall'art. 32, comma 4, lettera m) e lettera b).

Le previsioni di insediamenti esistenti di completamento residenziali (zone B), dovranno essere verificate in conformità dell'art. 94 del R.R. 2/2015, ai sensi del quale sono tali "le parti del territorio totalmente o parzialmente insediate per almeno il settanta per cento in termini di utilizzo delle potenzialità edificatorie previste nel PRG". Pertanto quelle che non dovessero avere tali caratteristiche dovranno essere ricondotte alla destinazione previgente o in agricolo. Le nuove previsioni non in continuità con gli insediamenti esistenti dovranno essere stralciate in quanto in contrasto con quanto previsto dall'art. 95, comma 2, lett. a) della L.R. 1/2015 e, pertanto, dovranno essere ricondotte alla previgente destinazione.

Nella documentazione grafica, che dovrà essere ricondotta alla specifica procedura di riferimento, dovranno essere individuate le aree oggetto di modifica, allo stato attuale e allo stato di Variante; le stesse dovranno essere individuate nella cartografia generale del PRG parte Strutturale (stato attuale e stato di Variante).

Dovranno essere date specifiche motivazioni alle modifiche introdotte alle NTA.

Aspetti Naturalisti

Alcune previsioni, oltre che per gli aspetti paesaggistici già soprarichiamati, presentano alcune criticità rispetto ai caratteri naturalistici presenti per cui devono essere eliminate oppure adeguate e contenute come di seguito indicato:

Scheda 7. Previsione subordinata alla condizione che vengano mantenuti e implementati i filari alberati presenti lungo la strada adiacente al fabbricato esistente e lungo la strada a nord del fabbricato, con specie arboree appartenenti all'allegato W del Regolamento Regionale 7/2002 di attuazione della L.R n.28/2001, e scelte in coerenza con le fitocenosi presenti;

Scheda 9. Previsione subordinata alla condizione che vengano mantenuti i corridoi di vegetazione lungo la strada e nella parte sud del fabbricato;

Scheda 10. Previsione subordinata alla condizione che venga mantenuta la vegetazione arborea presente con particolare attenzione alle specie tutelate dall'art.n.12 della L.R n.28/2001;

Scheda 11. La previsione va eliminata

Scheda 15. La previsione va eliminata

Scheda 17. Previsione subordinata alla condizione che:

-lungo la viabilità venga realizzato un filare alberato con specie arboree appartenenti all'allegato W del Regolamento Regionale 7/2002 di attuazione della L.R n.28/2001;

-lungo i due lati di margine della previsione venga realizzata e mantenuta una fascia di vegetazione continua con un'ampiezza media di almeno 20 metri arborea ed arbustiva con la messa a dimora di specie autoctone secondo *il sesto di impianto sotto riportato (Fig. 1)*;

Scheda 21. La previsione va eliminata, potrà essere mantenuta la previsione vigente.


Scheda 32. Previsione subordinata alla condizione che vengano mantenuti i corridoi di vegetazione presenti nell'area di variante.

Scheda 33. La previsione deve essere eliminata, il Comune potrebbe valutare una diversa proposta adeguata ai reali fabbisogni ad esempio inserendo una contenuta previsione urbanistica da classificare "Verde privato -V3".

Scheda 34. La previsione va eliminata così come proposta. Il Comune potrebbe valutare di indicare alla proprietà alternative più adeguate al contesto adottando ad esempio come indicato dalla Soprintendenza il criterio di diffusione sul territorio, valorizzando altri edifici già esistenti, riducendo in tal modo il consumo di suolo con conseguente salvaguardia dei caratteri propri del paesaggio.

Scheda 43, in considerazione che l'area si colloca in un territorio agricolo, in prossimità alle ZSC dei Monti Amerini (ZSC IT 5220008) ed alla zona sottoposta a tutela paesaggistica (ex Art. 136 c. 1 lett. c) e d) del D.lgs. 42/2004, ed ex Art 142 del D.lgs. 42/04), non si ritiene ragionevole la trasformazione della stessa in un'area C1 per costruire un edificio residenziale, potendo a tale scopo ipotizzare l'utilizzo degli indici dell'esistente destinazione urbanistica e/o recuperare/ampliare i volumi esistenti, nell'ottica di un adattamento delle esigenze private ai caratteri del territorio. Il Comune potrà valutare pertanto la modifica della previsione da C a B.

Schema fasce di vegetazione (Fig.1)



Per le fasce di vegetazione, la messa a dimora delle specie indicate dovrà prevedere uno schema a quinconce, nel quale sia prevista l'alternanza albero (A) arbusto (a), con distanza

massima tra gli arbusti di 2 m sul lato corto e 4 m sul lato lungo, con gli individui arborei posti al centro del rettangolo formato dagli arbusti, così come sopra indicato, modulando le singole unità in relazione all'ampiezza della fascia di vegetazione da realizzare".

Monitoraggio ambientale

Dopo l'approvazione finale della Variante dovranno essere presi contatti con all'Autorità Competente per la VAS e con l'ARPA per definire e sottoscrivere un Protocollo per il Monitoraggio ambientale del Piano al fine di allineare l'esperienza locale nella gestione delle trasformazioni del territorio con quanto in atto in altre realtà comunali regionali. L'ARPA UMBRIA è disponibile per valutare e definire un set minimo di indicatori ambientali da inserire nel Piano di Monitoraggio Ambientale da definire.

3. Di trasmettere il presente atto al Comune di Avigliano Umbro
4. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente.
5. L'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 31/08/2020

L'Istruttore
- Graziano Caponi
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 31/08/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Alfredo Manzi
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 31/08/2020

Il Dirigente
Andrea Monsignori
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2